

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1397

G/1397/1/5

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1397,

considerato che

la revisione della legge di contabilità e finanza pubblica implica una diretta correlazione con il quadro costituzionale vigente relativamente ai rapporti tra Esecutivo e Legislativo, nella definizione dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche,

che appare opportuno specificare e arricchire gli strumenti informativi e il loro relativo utilizzo per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo delle assemblee parlamentari,

che è unanimemente condiviso il convincimento della necessaria rispondenza dei meccanismi di finanza pubblica alla struttura e al funzionamento di un ordinamento fondato sulla piena responsabilità del Governo nel definire le scelte finanziarie ed economiche fondamentali e sul pieno potere di indirizzo e di controllo del Parlamento sulla decisione fondamentale di bilancio.

Che in tema di analisi e verifica dei dati, delle stime, delle quantificazioni e degli andamenti finanziari di entrata e spesa da parte delle Camere, è emersa la necessità di poter disporre di un organismo di interlocuzione in grado, in continuità con l'attività dei Servizi bilancio di Camera e Senato, di fornire al Parlamento analisi dei dati di contabilità pubblica e verifica dei conti pubblici, auspica una prosecuzione del processo di rafforzamento dei servizi Bilancio e dei servizi di documentazione di Camera e Senato, in vista di una loro unificazione, anche di prospettiva di riorganizzazione volta a evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: "Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica italiana"; conseguentemente, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: "e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione".

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, dell'articoli 1, dopo le parole: " gli enti e gli altri soggetti" aggiungere le parole: "che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche."

2.1

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:

Art. 2

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla approvazione della presente legge, uno o più decreti per adeguare la struttura del bilancio dello Stato e i sistemi gestionali e di controllo, al passaggio dal doppio limite di competenza e cassa a quello di sola cassa. I decreti delegati, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

la gestione delle risorse iscritte in bilancio viene condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e

delle spese; il responsabile del programma ordina e paga le spese sulla base di un crono programma, da lui predisposto, che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento;

l'efficacia dell'ordine di pagamento deve essere impedita, con adeguate forme di controllo, ove non vi siano più risorse per cassa nell'ambito del programma; in questo caso, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione può più essere disposta a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso, fino all'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di eventuali integrazioni delle risorse per cassa;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di operare, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 5% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma.

2. Ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

Art. 2-bis

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale)

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione unificata sull'economia e la finanza, presenta alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento un rapporto sul suo stato di attuazione. Questo rapporto è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:

lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;

la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;

la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;

le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale;

lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi.

Conseguentemente, dopo il TITOLO I, inserire il seguente:

TITOLO I-bis

MISURE PER TRASPARENZA

E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 2-ter

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:

definizione del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

definizione di metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione; eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

definizione di metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; definizione dei contenuti minimi di raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; analisi dei criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché del monitoraggio e della rendicontazione dell'attività pubblica.

ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile.

Art. 2-quater

(Unità per le previsioni macroeconomiche)

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita , presso il Dipartimento del tesoro, l'Unità per le previsioni macroeconomiche. Essa è costituita da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Isae, della Banca d'Italia, nonché dei principali centri di previsione privati. Il funzionamento dell'Unità viene disciplinato con lo stesso decreto che nomina i suoi componenti. L'elenco dei soggetti istituzionali e privati facenti parte dell'Unità è pubblicato sul sito del Ministero.

L'Unità produce, almeno due volte all'anno e comunque in occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica, le previsioni di consenso relative alle principali variabili macroeconomiche. Le previsioni di consenso vengono rese pubbliche sul sito del Ministero. In occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica contenenti l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, il Governo motiva l'eventuale adozione di ipotesi diverse da quelle di consenso.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 1 milione di euro.

Art. 2-quinquies

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno legge, che nel testo approvato.

I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in Gazzetta ufficiale.

Art. 2-sexies

(Istituzione del Servizio del bilancio del Parlamento)

Per fornire gli elementi tecnici di supporto al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, è istituito, con intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Servizio del bilancio del Parlamento. Con la stessa intesa vengono definite la dotazione organica e il funzionamento amministrativo del servizio, nonché le modalità e le caratteristiche di specializzazione dell'attività svolta.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli 2-quater e 2-sexies, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.1 (testo 2)

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

All'articolo 34, comma 2, alla lettera m), aggiungere infine il seguente periodo:

"In particolare la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;"

Art. 2-bis

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale)

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione unificata sull'economia e la finanza, presenta alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento un rapporto sul suo stato di attuazione. Questo rapporto è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, dopo il TITOLO I, inserire il seguente:

TITOLO I-bis

MISURE PER TRASPARENZA

E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 2-ter

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.
2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza della maggioranza e delle opposizioni.
3. La Commissione esprime indirizzi:
 - sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;
 - sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
 - sulle metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; definizione dei contenuti minimi di raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;

su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette le proprie conclusioni alle Commissioni competenti sui profili di finanza pubblica.

Art. 2-quater

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno legge, che nel testo approvato.

I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in Gazzetta ufficiale.

Art. 2-quinquies

(Struttura unica di supporto tecnico)

Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2.2

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:

Art. 2

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla approvazione della presente legge, uno o più decreti per adeguare la struttura del bilancio dello Stato e i sistemi gestionali e di controllo, al passaggio dal doppio limite di competenza e cassa a quello di sola cassa. I decreti delegati, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

la gestione delle risorse iscritte in bilancio viene condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese; il responsabile del programma ordina e paga le spese sulla base di un crono programma, da lui predisposto, che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento;

l'efficacia dell'ordine di pagamento deve essere impedita, con adeguate forme di controllo, ove non vi siano più risorse per cassa nell'ambito del programma; in questo caso, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione può più essere disposta a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso, fino all'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di eventuali integrazioni delle risorse per cassa;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di operare, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei

trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 5% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma.

2. Ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

Art. 2-bis

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale)

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione unificata sull'economia e la finanza, presenta alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento un rapporto sul suo stato di attuazione. Questo rapporto è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:

- lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;
- la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;
- la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;
- le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale;
- lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi.

2.3

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire, nel secondo periodo, le parole "i sistemi e dli schemi" con le seguenti: "i sistemi e gli schemi".

2.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le Amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a)".

2.5

[BALDASSARRI](#), [FERRARA](#), [COSTA](#), [BONFRISCO](#), [CONTI](#), [CUTRUFO](#), [DE ANGELIS](#), [GENTILE](#), [GERMONTANI](#), [SCIASCIA](#), [SPEZIALI](#)

Al coma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci".

2.6

IL RELATORE

Al comma 2 lettera c) aggiungere dopo le parole: "Regolamenti comunitari" le parole: "in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite,".

2.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "ai fini conoscitivi" aggiungere le altre: "in via sperimentale".

2.8

IL RELATORE

Al comma 2 lettera e) sostituire la parola: "partecipate" con l'altra: "controllate" nonché le parole: "aziende e società", con le altre: "aziende, società o altri organismi".

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), sostituire la parola: "*partecipate*" con l'altra: "*controllati*".

2.9

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) recepimento dei criteri di armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2.10

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "Commissioni parlamentari competenti" aggiungere le seguenti: "entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo."

2.11

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: "In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta."

2.12

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere dopo le parole: "*è istituito*" le seguenti: ", *entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*,".

2.13 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, MORANDO, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) un rappresentante tecnico del Senato della Repubblica e uno della Camera dei deputati, scelti dai rispettivi Presidenti nell'ambito del personale appartenente ai Servizi del bilancio e delle Commissioni bilancio.

b-bis) un rappresentante della Corte dei Conti;

2.14

IL RELATORE

Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: "*rappresentate*" con l'altra: "*rappresentante*".

2.15

LUSI, MERCATALI, BAIO

Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: "*giuridico-contabile*" con le seguenti: "*giuridico-contabile-economica*".

2.16

IL RELATORE

Al comma 5 inserire un comma aggiuntivo recante: "5-bis. Il Comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, lettera h), con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici."

2.17

IL RELATORE

Dopo il comma 5 inserire un comma aggiuntivo recante: "5-ter. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al medesimo comma 1".

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica" con le altre: "Relazione sull'economia e la finanza pubblica".

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettere c) ed e), sostituire le parole: "*legge finanziaria*" con le altre: "*legge di stabilità*".

3.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: "*contestualmente*".

4.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere, dopo la parola: "*Regioni*", le parole: "*le Province autonome di Trento e di Bolzano*".

4.2

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009".

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Coordinamento della finanza degli enti territoriali".

5.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5

(Decisione quadro di finanza pubblica)

1. La Decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle Amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti dell'economia, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) e c), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle Pubbliche Amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione

informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Patto di stabilità.

6. La Decisione quadro di finanza pubblica è corredata dalle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 2. In apposita relazione, allegata al citato disegno di legge deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché delle somme che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, del relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e del tiraggio dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al cinque per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla decisione quadro di cui al presente articolo.

5.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5

(Decisione quadro di finanza pubblica)

1. La Decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle Amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti dell'economia, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una

indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum influenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere a), b) e c), tenuto conto della manovra di cui alla lettera f) per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle Pubbliche Amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Patto di stabilità.

6. La Decisione quadro di finanza pubblica è corredata dalle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 2. In apposita relazione, allegata al citato disegno di legge deve essere fornita analoga dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché delle somme che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che

concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, del relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e del tiraggio dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al cinque per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla decisione quadro di cui al presente articolo.

5.2

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 1 sostituire la parola: "triennio" con la seguente: "quadriennio".

Al comma 2 sostituire il capoverso e le lettere da a) ad e) con i seguenti:

"2. Nella Decisione di cui al comma 1 sono indicati:

a) la valutazione degli andamenti economici e di finanza pubblica, dell'esercizio precedente e di quello in corso, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nelle precedenti Decisioni quadro;

b) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento;

c) le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento;

d) i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

e) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera d), riferite al:

1. conto economico delle Amministrazioni pubbliche articolato nei sottoconti delle Amministrazioni centrali, delle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza, con indicazione dei motivi degli scostamenti registrati tra andamenti programmatici delineati con le precedenti decisioni e andamenti tendenziali, nonché dei principali saldi differenziali;

2. debito delle Amministrazioni pubbliche, con evidenziazione del debito delle amministrazioni centrali e locali;

3. fabbisogno di cassa del settore statale e del settore pubblico, nonché le principali voci di entrata e spesa che determinano tale saldo;

4. le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato;

f) indicazione del conto economico tendenziale delle Amministrazioni pubbliche, formulato a politiche invariate, comprendendovi le spese non previste da disposizioni legislative, a indicate dal governo come spese non derogabili in continuità con impegni, anche internazionali, precedentemente assunti, con evidenziazione dei relativi raccordi rispetto al conto presentato ai sensi della lettera e), punto 1);

g) gli andamenti programmatici relativi al conto economico delle pubbliche amministrazioni, con evidenziazione delle spese correnti, al netto e al lordo degli interessi, nonché delle entrate tributarie e contributive e con relativa articolazione per sotto settori; del fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, al netto e al lordo degli interessi, con l'enucleazione della parte corrente; del debito delle Amministrazioni pubbliche e dei relativi sotto settori;

gli obiettivi per ciascun anno del quadriennio, indicati in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, articolati nei sotto settori delle Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali ed Enti di previdenza, al netto e al lordo degli interessi, con l'enucleazione della parte corrente, quelli relativi al fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, con l'enucleazione della parte corrente, nonché quelli relativi al debito dei settori indicati nonché della pressione fiscale complessiva, in coerenza con il livello massimo di spesa corrente".

5.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: *"identificandone la natura, il carattere e la diretta correlazione con le previsioni tendenziali"*.

5.4

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.

5.5

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: *"indicando chiaramente i programmi e le spese che, pur non derivando direttamente da previsioni legislative si impongono, alla stregua di spese obbligatorie, alle scelte del governo a conferma di indirizzi precedentemente assunti;"*.

5.6

BARBOLINI, STRADIOTTO, VITALI

Al comma 2, lettera e) alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: *"Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit."*.

5.7

MORANDO, MERCATALI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

"e-bis) gli andamenti programmatici della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, articolata per le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza;

e-ter) al fine di garantire il raggiungimento degli andamenti programmatici di pressione fiscale, il livello massimo di spesa primaria consolidata delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, coerente con gli obiettivi di saldo indicati alla lettera e);

e-quater) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a fini conoscitivi, gli andamenti programmatici delle spese finali e primarie delle amministrazioni locali;"

5.8

IL RELATORE

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: *"legge finanziaria"* con le altre: *"legge di stabilità"*.

5.9

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

"f-bis) gli obiettivi di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione;"

5.10

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

"g-bis) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento;

g-ter) le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento."

5.11

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici."

5.12

STRADIOTTO, BARBOLINI, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: "Conferenza Unificata" aggiungere le seguenti: "dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali".

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, comma 2, comma 3, comma 3 lettera d), comma 3 lettera f), comma 4, comma 5, comma 6, comma 7; sostituire le parole: "*legge finanziaria*" con le altre: "*legge di stabilità*".

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: "*e gli eventuali provvedimenti collegati*" e l'ultimo periodo del comma.

6.3

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "*regolazioni contabili*" inserire le seguenti: "*e debitorie*".

6.4

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "il livello massimo della pressione fiscale complessiva e il limite massimo di spesa corrente riferita al settore pubblico allargato".

6.5

MORANDO, MERCATALI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

<<>a-bis) per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, il livello massimo dei pagamenti primari di cassa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, comprensivi dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e delle regolazioni contabili, coerente con gli

obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e-ter), articolato per il bilancio dello Stato, per gli enti di previdenza e per le altre amministrazioni centrali;

6.6

IL RELATORE

Al comma 3, lettera d), sostituire, al primo periodo, la parola: *"rifinanziate"* con la seguente: *"determinate"* e aggiungere dopo le parole: *"ridotte e rimodulate"* la seguente: *"anche"*. Al secondo periodo sostituire la parola: *"nella"* con le altre: *"in apposita"* nonché sopprimere le parole da: *"alla data"* fino a: *"presente legge"*.

6.7

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), sostituire la lettera: e) con la seguente: "e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;"

6.8

IL RELATORE

Al comma 3, lettera g), sostituire la lettera con la seguente: "norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d)".

6.9

[BALDASSARRI](#), [FERRARA](#), [COSTA](#), [BONFRISCO](#), [CONTI](#), [CUTRUFO](#), [DE ANGELIS](#), [GENTILE](#), [GERMONTANI](#), [SCIASCIA](#), [SPEZIALI](#)

Al comma 3), dopo la lettera g), inserire la seguente g-bis: "La quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale oppure a riduzione del deficit".

6.10

[LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#)

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit;"

6.11

[BALDASSARRI](#), [FERRARA](#), [COSTA](#), [BONFRISCO](#), [CONTI](#), [CUTRUFO](#), [DE ANGELIS](#), [GENTILE](#), [GERMONTANI](#), [SCIASCIA](#), [SPEZIALI](#)

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale"

6.12

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente: "i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le norme necessarie a realizzare il patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009".

6.13

MORANDO, MERCATALI

Al, comma 3, lettera i), aggiungere in fine, il seguente periodo:

<<> A tal fine, sono indicati, a fini conoscitivi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, gli andamenti programmatici dei pagamenti primari correnti delle amministrazioni locali, coerenti con gli andamenti indicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e-quater), articolati per il complesso delle regioni, delle province, dei comuni e delle altre amministrazioni locali;

6.14

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: "lo schema di cui" con le parole: "secondo quanto previsto", nonché le altre: "del conto del settore statale e del settore pubblico" con le parole: "e del relativo conto di cassa". Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "Alla legge n. 639/1949 sopprimere le parole "ed entro il mese di settembre la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno successivo.".

6.15

LUSI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, BARBOLINI, MUSI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Patto di stabilità)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma i), risulta definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti.
2. Il Patto di stabilità interno di cui al comma 1, a fronte degli obiettivi nazionali indica l'obiettivo complessivo a livello di settore articolato per Regioni, Province e Comuni. In sede di Conferenza Unificata è individuato il percorso che stabilisce il collegamento tra gli obiettivi aggregati fissati nell'ambito della Decisione quadro di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.
3. Le decisioni relative all'indebitamento per Regioni, Province e Comuni sono coerenti con la programmazione nazionale della spesa in conto capitale. A questo fine, in sede di Conferenza Unificata si individua la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali e successivamente per il complesso delle Regioni, delle Province e dei Comuni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.
4. La procedura di ripartizione della quota di indebitamento all'interno dei singoli comparti, Regioni, Province, Comuni, avviene mediante assegnazione a ciascun ente di una quota di indebitamento con previsione della facoltà, per l'ente, di scambiare tale quota al fine di ottimizzare la distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale nell'ambito dei vincoli nazionali.

7.1

IL RELATORE

All'articolo 7, rubrica e comma 1 sostituire le parole: "Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica" con le altre: "Relazione sull'economia e la finanza pubblica".

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

lettera a) – sostituire le parole: "conti pubblici" con le altre: "conto economico e conto di cassa delle amministrazioni pubbliche" e sopprimere le parole da: "secondo la stessa" fino alla fine della lettera.

lettera b) – sostituire le parole: "e dei conti pubblici" con le altre: "del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche".

lettera c) – sostituire le parole: "del settore statale" con le altre: "amministrazioni pubbliche".

7.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) – sostituire le parole: "conti pubblici" con le altre: "conto economico e conto di cassa delle amministrazioni pubbliche" e sopprimere le parole da: "secondo la stessa" fino alla fine della lettera.

alla lettera b) – sostituire le parole: "e dei conti pubblici" con le altre: "del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche".

alla lettera c) – sostituire le parole: "del settore statale" con le altre: "amministrazioni pubbliche".

alla lettera d) - sostituire la parola: "partecipate" con la seguente: "controllate".

7.3

IL RELATORE

Il comma 2 è sostituito come segue:

"2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi; c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi."

7.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "dell'economia e delle finanze" con le altre: "dello sviluppo economico" nonché le parole: "entro il 31 marzo" con le altre: "entro il 15 aprile".

7.5

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: "3-bis. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, sostituire la parola "marzo" con "aprile".

7.0.1

BARBOLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

(Relazioni al Parlamento sull'andamento delle entrate tributarie e contributive e sull'andamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici. Entro 31 marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al parlamento una relazione sull'andamento e sui risultati della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, sia interna che internazionale.

Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre, il ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati della lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione.

7.0.2

IL RELATORE

Al Titolo III, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Articolo 7-bis Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo, secondo comma, lettera r) e terzo comma della Costituzione".

7.0.3

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, D'ALIA

Al Titolo III, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 08

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:

definizione del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

definizione di metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione; eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

definizione di metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; definizione dei contenuti minimi di raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; analisi dei criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché del monitoraggio e della rendicontazione dell'attività pubblica;

ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

La Commissione si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile.

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "articolo 2, comma 1", aggiungere le parole: "e del correlato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 2".

8.2

D'UBALDO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

"L'accessibilità alla banca dati è altresì garantita alle strutture e associazioni rappresentative di Regioni ed Enti locali relativamente al complesso degli enti rappresentati."

8.3

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE e alla Corte dei Conti."

8.4

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "*d'intesa con*," con la parola: "*sentita*".

8.5

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica."

8.0.1 (testo 2)

LUSI, MERCATALI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.
3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza

pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.

5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;

b) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;

c) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;

d) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'espletamento delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono

uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

8.0.2

[LUSI](#), [MERCATALI](#), [BARBOLINI](#), [STRADIOTTO](#), [BAIO](#)

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

1. Per le finalità di cui alla presente legge, ed in relazione alle esigenze di controllo e monitoraggio del Parlamento sugli andamenti economici di finanza pubblica nonché di valutazione e acquisizione degli elementi informativi necessari alla valutazione finanziaria dei provvedimenti all'esame del Parlamento è istituito attraverso il coordinamento e l'integrazione dei Servizi di bilancio di Camera e Senato, un organismo preposto alla valutazione indipendente degli aggregati di finanza pubblica. Previa intesa dei Presidenti di Camera e Senato, sono regolati l'organico e l'attività svolta".

9.1

IL RELATORE

Al comma 1 dopo la parola: "*utilizzando*" aggiungere l'altra: "*anche*".

9.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d) inserire la seguente lettera: "e) effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti degli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."

Di conseguenza, sostituire la rubrica dell'articolo 9 in: "Controllo e monitoraggio dei conti pubblici".

9.3

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) consentire l'accesso e l'invio in via informativa dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 8 ai servizi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

9.3 (testo 2)

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 8 ai servizi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

9.4

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire la parola: "*Ministro*" con la parola: "*Ministero*".

9.5

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "*sui risultati dell'*" con le altre: "*sul conto consolidato di cassa riferito all'*".

9.6

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "con indicazioni settoriali sugli enti soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni." con le altre: "con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle Amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema Informativo delle Operazione degli Enti pubblici."

9.7

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - provvede al monitoraggio dell'andamento e del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno. A tal fine, entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati sulla lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione."

9.8

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sui risultati conseguiti" con le altre: "sul conto consolidato di cassa riferito" e sostituire le parole: "dalle amministrazioni pubbliche" con le altre "alle amministrazioni pubbliche" e alla fine aggiungere le parole: ", nonché sulla consistenza del debito pubblico".

Sostituire il secondo periodo con il seguente: "La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura".

9.9

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "prevista all'articolo 3, comma 2." con le seguenti: "per sottosettori prevista all'articolo 5, comma 2, lettera b)."; inoltre, aggiungere al comma 3 il seguente periodo: "In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni."

9.10

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate e pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento; provvede a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Entro i medesimi termini previsti dal comma 3 e con le stesse modalità, il ministro dell'Economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sui risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativi e alla riscossione. ".

9.10 (testo 2)

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate tributarie e contributive e pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento; provvede a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativi e alla riscossione."

9.11

IL RELATORE

Sostituire i commi 4,5,6,7 e 8 con i seguenti:

"4. Le Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 5, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

5. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

7. Gli Enti previdenziali privatizzati, le Camere di Commercio, le Autorità portuali, gli Enti parchi nazionali e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 7 vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 7 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle Relazioni di cui al comma 3 sono indicate le Amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 4." Conseguentemente sopprimere il comma 9.

9.12

D'UBALDO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di acquisire elementi conoscitivi, di riferirne al Parlamento, in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 e del presente articolo è istituita una Commissione parlamentare di controllo sulla banca dati e sul monitoraggio dei conti pubblici ; la Commissione verifica lo stato di costituzione della banca dati; le modalità di acquisizione delle informazioni e i risultati delle attività di monitoraggio dei conti effettuate presso le amministrazioni pubbliche. La Commissione è composta da 6 Senatori e da 6 Deputati nominati dai rispettivi Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari."

9.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art.9-bis

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della decisione quadro di finanza pubblica di cui all'articolo 5, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale."

11.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere dopo le parole: *"fermo restando il numero"* le altre: *"dei revisori e"*.

11.2

DIVINA

Al comma 2 sopprimere le parole: *"e le province autonome di Trento e Bolzano"*.

11.3

MOLINARI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: *"e le province autonome di Trento e di Bolzano"*.

11.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole da: "Le" ad "efficacia" con le altre: "Le leggi regionali approvate in attuazione dei principi di cui al precedente comma 2 trovano applicazione".

11.0.1

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita, l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità

e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

7. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

8. Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

9. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

10. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

17. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.

19. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAILO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di garanzia dell'indipendenza dell'informazione statistica)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 - (Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, con il compito di vigilare:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'articolo 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione ne riferisce, attraverso apposita relazione, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3. La commissione è composta di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

4. I componenti della commissione durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dell'informazione statistica. In particolare, sei sono scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

5. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.";

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata.

1-bis. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con legge."

c) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato.

11.0.3

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, D'ALIA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis

(Istituzione del Servizio del bilancio del Parlamento)

1. Per fornire gli elementi tecnici di supporto al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, è istituito, con intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Servizio del bilancio del Parlamento. Con la stessa intesa vengono definite la dotazione organica e il funzionamento amministrativo del servizio, nonché le modalità e le caratteristiche di specializzazione dell'attività svolta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

11.0.4

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis

(Unità per le previsioni macroeconomiche)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita, presso il Dipartimento del tesoro, l'Unità per le previsioni macroeconomiche. Essa è costituita da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Isae, della Banca d'Italia, nonché dei principali centri di previsione privati. Il funzionamento dell'Unità viene disciplinato con lo stesso decreto che nomina i suoi componenti. L'elenco dei soggetti istituzionali e privati facenti parte dell'Unità è pubblicato sul sito del Ministero.

2. L'Unità produce, almeno due volte all'anno e comunque in occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica, le previsioni di consenso relative alle principali variabili macroeconomiche. Le previsioni di consenso vengono rese pubbliche sul sito del Ministero.

3. In occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica contenenti l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, il Governo motiva l'eventuale adozione di ipotesi diverse da quelle di consenso.

4. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 1 milione di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009.

11.0.5

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.
2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno legge, che nel testo approvato.
3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in Gazzetta ufficiale.

12.01

Il Governo

Sostituire il comma 1 dell'articolo 12 con il seguente:

"1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che importi nuove o maggiori spese o minori entrate indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore pubblico e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Per il saldo netto da finanziare la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente attraverso le seguenti modalità".

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

12.1 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:

"In caso di incertezza sull'entità degli oneri ovvero sulla copertura finanziaria, essa è obbligatoria e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione."

12.2

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire il numero: "11" con "12".

12.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) resta in ogni caso esclusa la copertura di maggiori oneri per spese in conto corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili."

12.4

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi" con le altre: "resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale e /o non ricorrenti".

12.5

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere la parole: "ovvero dai condoni fiscali e contributivi".

12.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: "nuovi o maggiori oneri" la parola: "correnti".

12.7

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "nuovi o maggiori oneri" aggiungere la seguente: "correnti".

12.8

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

12.9

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi."

12.9-bis

MORANDO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

"Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni".

12.10

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 5 ed eventuali successivi aggiornamenti. La relazione tecnica di accompagnamento ai disegni di legge ed emendamenti, se richiesta, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta stessa."

12.11

IL RELATORE

Al comma 4 eliminare le parole: "*specifici e rilevanti*".

12.11-bis

MORANDO

Al comma 4, dopo le parole: "conto consolidato delle pubbliche amministrazioni," inserire le seguenti: "diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare,".

12.12

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 5, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "*I dati devono essere trasmessi in formato telematico*".

12.13

IL RELATORE

Al comma 7 sopprimere il quarto periodo.

12.14

GIARETTA, MERCATALI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le disposizioni legislative recanti la previsione di nuovi adempimenti amministrativi a carico di soggetti provati la relazione deve riportare una valutazione dei conseguenti costi che tali soggetti dovranno sostenere

12.15

IL RELATORE

Al comma 10 aggiungere dopo la parola: "*autorizzata*" le seguenti "*o valutata*".

12.16

IL RELATORE

Al comma 11 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato".

12.17

IL RELATORE

Al comma 13 aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: "fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

12.18

IL RELATORE

Al comma 13 aggiungere infine il seguente comma: "14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.". Di conseguenza sopprimere l'articolo 13, comma 2.

13.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: "*legge finanziaria*" con le altre: "*legge di stabilità*".

13.2

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Gli importi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali."

14.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che comportano conseguenze finanziarie nei rispettivi bilanci, devono indicare l'onere relativo a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale della stessa regione o provincia autonoma e disporre la relativa copertura finanziaria. Per quanto concerne la quantificazione delle conseguenze finanziarie e la copertura degli oneri si applica, per quanto compatibile, l'articolo 12. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale o provinciale violi i vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione."

14.2

IL RELATORE

Al comma 2, inserire, dopo le parole: "*le Regioni*", le seguenti: "*e le Province autonome di Trento e di Bolzano*".

15.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: "*10 gennaio*", con le seguenti: "*1° gennaio*".

16.1

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: "*per la spesa*" le seguenti: "*, per ciascun Ministero,*".

Corrispondentemente al terzo periodo sopprimere le parole: "*da ciascun Ministero*".

16.2

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ", corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 3".

16.3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti responsabili di ciascun programma redigono una relazione su tutte le leggi di spesa a legislazione vigente, che comportano spese obbligatorie, inderogabili, derogabili, sia di finanziamento di spese correnti, sia in conto capitale e pluriennali. Nel documento di ricognizione delle leggi, i responsabili formulano proposte di mantenimento, accorpamento, o soppressione delle medesime leggi per rendere più semplice e trasparente il relativo programma. La relazione con le relative proposte sono sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le leggi non citate nella relazione dei responsabili di programma si intendono soppresse per il raggiungimento della finalità della legge medesima."

Conseguentemente all'articolo 34, al comma 2, sopprimere la lettera h).

16.4

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili."

Inoltre, dopo il comma 4, aggiungere i commi:

"4-bis. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Rientrano in tale categoria le spese definite "oneri inderogabili" ai sensi del comma 4-ter e quelle di adeguamento al fabbisogno per le quali sussistono i requisiti di cui al precedente periodo. Per "oneri inderogabili" si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette "spese obbligatorie", ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui a totale carico dello Stato, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

4-ter. Le spese rimodulabili si dividono in "fattori legislativi" e in spese di adeguamento al fabbisogno diverse da quelle di cui al comma 4-bis. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi del comma 8.

16.5

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: "contabilità nazionale" aggiungere le seguenti: "e dei relativi conti satellite".

16.6

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. E' allegata a ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio una scheda illustrativa del contenuto di ogni programma e delle leggi che lo finanziano con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Negli stessi allegati sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate al momento dell'approvazione della legge di bilancio e comunque trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali

sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. A ciascuno stato di previsione è altresì allegato per ciascun programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti classificati tra le spese non rimodulabili, con distinta indicazione degli oneri inderogabili e delle spese di adeguamento al fabbisogno di cui all'articolo 16, comma 4-bis. Analoga indicazione è fornita anche per i fattori legislativi.".

Conseguentemente al comma 8, sopprimere al terzo periodo le parole da: "*con distinzione*" fino alla fine.

16.7

IL RELATORE

Al comma 7 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

"a) la Nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni: la prima, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance; la seconda, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie.

1. La prima sezione della nota riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun Programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa."

2. La seconda sezione della nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Nella stessa nota sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del Programma, gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La nota integrativa è aggiornata al momento dell'approvazione della legge di bilancio".

b) In apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio."

16.8

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 7, capoverso lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: "A tal fine la nota individua con la disaggregazione per capitolo,"con le seguenti: "A tal fine la nota deve necessariamente contenere tutti i capitoli in cui sono disaggregate".

16.9

IL RELATORE

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

16.10

IL RELATORE

Al comma 15 sostituire il riferimento alla lettera e) con l'altro: *"lettera g)"*.

16.11

IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

"Art. 16-bis. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".

17.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo la parola: *"vigente"* le altre: *", di cui all'art. 16"*.

17.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: *"legge finanziaria"* con le altre: *"legge di stabilità"*.

17.3

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole da: *"e degli"* fino a: *"già approvati"*.

17.4

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: *"Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente"*.

18.1

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: *", con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale,"*.

18.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: *"A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene anche conto delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 30, comma 2 della presente legge, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 33-bis, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 33-quater."*

18.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: *"legge finanziaria"* con le altre: *"legge di stabilità"*.

18.4

IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere le parole: *"e dagli eventuali provvedimenti collegati"*.

19.1

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: "dalla legge di riordino complessivo della materia" con le altre: "in base all'articolo 34, comma 2, lettera u-bis".

20.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: "interventi," aggiungere le seguenti: "per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per onere del debito pubblico".

20.2

IL RELATORE

Al comma 2 lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli".

20.3

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere dopo le parole: "contabilità nazionale" le altre: "e dei relativi conti satellite".

20.4

IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "funzioni-obiettivo di primo e secondo livello" con le seguenti: "le classi fino al terzo della classificazione COFOG" e sopprimere l'ultimo periodo.

20.5

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: "e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi".

25.1

IL RELATORE

Ai comma 1, 2 e 7 sostituire le parole: "legge finanziaria" con le altre: "legge di stabilità".

25.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: "Le amministrazioni e gli enti pubblici" con le altre: "Le amministrazioni pubbliche".

25.3

IL RELATORE

Al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: "suddividere" con la parola: "iscrivere".

25.4

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere, dopo le parole: *"già state attivate"* le altre: *"alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

25.5

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti periodi: "Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo 6, comma 3, lettera d), secondo periodo."

25.6

IL RELATORE

Al comma 9 sostituire il riferimento: *"al comma 1)"* con quello *"al comma 8)"*.

25.7

[MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#)

Al comma 9, alla lettera f), dopo la parola: *"annuali"* aggiungere le seguenti: *"in formato telematico"*.

25.8

IL RELATORE

Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: *"del finanziamento"* con la parola: *"definanziamento"*.

28.1

[LUSI](#), [MERCATALI](#), [BARBOLINI](#), [STRADIOTTO](#), [BAIO](#)

Sopprimere il comma 3.

28.2

[LUSI](#), [MERCATALI](#), [BARBOLINI](#), [STRADIOTTO](#), [BAIO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: *"decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"* con le seguenti: *"decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,"*.

28.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole da: *"fatta eccezione"* fino a: *"oneri inderogabili"* con le altre: *"relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno,"*.

28.3 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole da: *"fatta eccezione"* fino a: *"oneri inderogabili"* con le altre: *"relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili"*.

29.1

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere dopo le parole: "Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze" le parole: ", con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche".

29.2

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere alla fine le parole: ", fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui".

30.1

IL RELATORE

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere dopo le parole: "*anno precedente*" le altre: ", articolato per missioni e programmi".

30.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna Amministrazione una Nota integrativa, articolata per Missioni e Programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella Nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al consuntivo si compone di due sezioni.

2-bis. La prima sezione contiene il rapporto sui risultati. Esso espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a), punto 1. Ciascuna Amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun Programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a)."

2-ter. La seconda sezione della nota illustra, con riferimento ai Programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.

2-quater. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una Nota integrativa che espone le risultanze della gestione."

Consequentemente sopprimere le lettere r) e s) dell'articolo 34, comma 2.

31.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "*a valore*".

31.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio."

31.3

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire le parole: *"Il disegno di legge di cui al comma 1"* con le parole: *"Il rendiconto generale dello Stato"* e aggiungere, alla fine dell'ultimo periodo, le parole: *"in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia"*.

32.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: *"della competente ragioneria"* con le altre: *"del competente ufficio centrale del bilancio"*.

32.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: *"capo del Dipartimento di cui al periodo precedente"* con le altre: *"Ragioniere Generale dello Stato"*.

33.0.1

IL RELATORE

Alla fine del Capo III (IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO) inserire il seguente Capo e i relativi articoli:

"Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Articolo 33-bis.

(Analisi e valutazione della spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le Amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle Amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1, viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei Programmi che compongono le Missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità, , di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle Amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 18 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui al comma 2-bis dell'articolo 30.

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 33-quater, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le Amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 della presente legge, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 33-quater. La banca dati raccoglie le informazioni che le Amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

Conseguentemente sopprimere l'articolo 34, comma 2, lettera d), lettera e) e lettera h).

"Art. 33-ter.

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le Amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.
2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali proprie di ciascun Ministero.
3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna Amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.
4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Tutte le proposte di revisione cui al presente articolo sono inviate alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 34, comma 2, , lettera o) e lettera p).

"Art. 33-quater

(Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 33-bis, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui medesimo articolo 33-bis, elabora un Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato.
2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse Amministrazioni.
3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:
 - a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;
 - b) propone gli indicatori di performance da adottare;
 - c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex-post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;
 - d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;
 - e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati;
4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.".

Conseguentemente:

sostituire le parole: "Capo IV " con le altre: "Capo V";

all'articolo 34, comma 2, lettera g), dopo le parole: "ai fini gestionali" aggiungere le seguenti: "e di rendicontazione".

34.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "quanto previsto all'articolo 2", aggiungere le parole: "riguardo l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche".

34.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "Amministrazioni centrali" con le altre: "Amministrazioni dello Stato" e le parole: "coerenti con quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f)" con le altre: "semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio".

34.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "i tempi e gli obiettivi da conseguire nel triennio" con le altre: "gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi".

34.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: "*razionalizzazione*" con la parola: "*accorpamento*".

34.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: "eliminazione del disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato e".

34.6

IL RELATORE

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: "*due*" con la parola: "*tre*".

34.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera q), aggiungere dopo le parole: "*ai fini conoscitivi*" le altre: "*in via sperimentale,*".

34.8

IL RELATORE

Al comma 2 lettera q) sostituire le parole: "funzionali e" con la parola: "funzionale" ed aggiungere alla fine della lettera le parole: ", con conseguente elaborazione dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa."

Conseguentemente sopprimere la lettera t).

34.9

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente lettera: "u-bis) la progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere di contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme che erano originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041 del 25 novembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti

imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite.".

34.10

IL RELATORE

Al comma 2, lettera v), aggiungere dopo la parola: "*programma*" le altre: "*o tipologia di entrata*".

34.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere infine la seguente: "v-bis. Previsione della possibilità di identificare i contributi speciali dal bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.".

34.12

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere infine la lettera: "v-ter. Revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli, tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.".

34.13

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.

2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.".

34.14

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma: "2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.".

38.1

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: "*di cui al*" inserire le parole: "*decreto del*" e sostituire il numero: "393" con: "398".

40.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:

"Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere di fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla Amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato."

41.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: ", nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 33-quater".

41.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: "per via telematica" dopo la parola: "condivisione" e aggiungerle dopo la parola: "acquisizione".

41.3

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere infine il seguente comma: "1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3."

42.1

[LUSI](#), [MERCATALI](#), [BARBOLINI](#), [STRADIOTTO](#), [BAIO](#)

Sostituire l'articolo 42 con il seguente:

Art. 42.

(Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad adottare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

42.1 (testo 2)

[LUSI](#), [MERCATALI](#), [BARBOLINI](#), [STRADIOTTO](#), [BAIO](#)

All'articolo 42, al comma 1, dopo le parole: "contabilità di Stato" inserire le seguenti: "nonché in materia di tesoreria".

42.2

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. I decreti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal governo.

1-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 1-bis, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi."

44.1

IL RELATORE

Sostituire le parole: "*legge finanziaria*" con le altre: "*legge di stabilità*".

44.2

MORANDO, MERCATALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis) Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di spesa indicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e-ter, possono essere rideterminati con apposito provvedimento legislativo, previa presentazione al Parlamento di una nuova decisione quadro. A partire dal terzo anno, tale rideterminazione può avvenire, con apposito provvedimento legislativo e previa presentazione di una nuova decisione quadro, solo in casi eccezionali, a fronte di rilevanti scostamenti degli andamenti tendenziali macroeconomici e di finanza pubblica rispetto agli andamenti programmatici."

Rub. 1

IL RELATORE

Nella rubrica sostituire la parola: "*revisione*" con l'altra: "*valutazione*".

Tit. 1

IL RELATORE

Sostituire il Titolo della legge con: "*Legge di contabilità e finanza pubblica*".

Coord. 1

IL RELATORE

Ovunque ricorra dopo la parola: "*decisione*" sopprimere la parola: "*quadro*".

Coord. 2

IL RELATORE

All'articolo 16, comma 8, primo periodo, sostituire la parola: "*inderogabili*" con le seguenti: "*non rimodulabili*".

Coord. 3

IL RELATORE

All'articolo 34, comma 2, lettera b), sostituire le parole: "non inderogabili" con la seguente: "rimodulabili".